

Sulla sussistenza o meno di responsabilità da parte del professionista in qualità di D.L. con riferimento alla inadeguatezza del materiale fornito e posato dall'impresa.

Oggetto del quesito e della questione trattati nell'incontro: Il Professionista chiedeva di sapere se, ed in quale, responsabilità poteva incorrere a seguito della avvenuta contestazione, da parte del committente, in merito alla qualità del materiale isolante utilizzato dall'impresa esecutrice dei lavori, ed alla successiva verifica della non corrispondenza di tale materiale ai parametri minimi richiesti dalla normativa sull'efficienza energetica degli edifici e sui benefici ed agevolazioni connessi al risparmio energetico (si trattava di un materiale isolante per le coperture degli edifici: stifterite).

Risposta al quesito

Nella disciplina dell'appalto privato non vi è una specifica descrizione dei compiti e delle funzioni del direttore dei lavori, pertanto occorre far riferimento al Codice degli Appalti Pubblici (art. 101).

La norma richiamata, per ciò che più interessa per la soluzione del presente quesito, prevede che: *"Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti."*

Ne consegue che al direttore dei lavori spetta il controllo qualitativo del materiale, controllo che può essere svolto anche limitandosi a controllare la documentazione di accompagnamento dello stesso, a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come quella di specie, per eseguire la verifica vera e proprio siano necessari strumenti tecnici che – normalmente - non sono nella disponibilità di un architetto.

Nel caso oggetto dell'incontro, tuttavia, tale documentazione non era stata fornita e il professionista si era "fidato" della corrispondenza di quanto consegnato a quanto ordinato, senza assumere alcun provvedimento nei confronti dell'impresa e senza segnalare la mancanza al committente.

Sotto tale profilo, si può ritenere che il comportamento del D.L. non sia stato del tutto conforme agli obblighi su di egli gravanti, poiché in assenza della documentazione di accompagnamento avrebbe dovuto insistere per averla, o perdurandone la mancanza, segnalare la carenza al committente, ed in ultima analisi proporre a quest'ultimo di far eseguire in autonomia i controlli.

Una siffatta attenzione può essere richiesta in casi in cui, come quello in esame, la qualità del materiale abbia una speciale incidenza sulla efficacia dell'intervento o sulla possibilità di accedere a benefici pubblici o simili.

CONCLUSIONE:

in caso di mancata verifica, anche solo in via documentale, della corrispondenza del materiale fornito a quello richiesto e commissionato, e di mancata segnalazione della carenza al committente, il D.L. potrebbe essere ritenuto negligente rispetto ai propri obblighi e subire conseguenze anche patrimoniali in termini di inadempimento contrattuale.